

*Il trasferimento unilaterale del minore è un atto illecito
e va bloccato*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)

**RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – TRASFERIMENTO UNILATERALE
ATTUATO DA UNO SOLO DEI GENITORI CONTRO LA VOLONTÀ
DELL'ALTRO – INIBITORIA – INAMMISSIBILITÀ – ALTRI
PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI DELL'UFFICIO, IN ATTESA DELLA
DECISIONE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE**

La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

OSSERVA

XX (...) e YY (..) si sono separati consensualmente in forza di verbale sottoscritto in data ... 2014 dinanzi al Presidente del Tribunale di .., sottoscrivendo le condizioni condivise omologate con decreto giudiziale del .. 2014. Nelle condizioni di separazione i genitori, per quanto qui interessa (v. clausola n. 3), hanno stabilito la residenza abituale dei figli in ..., alla via .. (luogo in cui entrambi i minori sono attualmente

residenti: v. certificato anagrafico in atti). Con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente segnala che la moglie avrebbe “ventilato la propria intenzione” (comparsa, pag. 3) di trasferirsi per dare seguito ad una relazione affettiva da poco instaurata, sì che richiede, in via preliminare, di inibire alla YY il preannunciato trasferimento di residenza dei figli minori .. e/o in qualunque altro luogo diverso da ...

La domanda preliminare di inibitoria è manifestamente inammissibile.

La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). Ove tale atto, contrario ai doveri genitoriali, venisse realizzato si verificherebbero, in danno dell'autore, quelle circostanze sopravvenute e di non scarsa rilevanza tali da potere provocare anche una modifica del regime di affidamento. La tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, peraltro, integra in quanto il suddetto trasferimento è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale (v. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013) e resta, dunque, dotato di potestas decidendi il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915).

Per i motivi esposti, allo stato, sussistendo tra le parti un regime di affidamento condiviso con scelta della residenza abituale dei minori nell'attuale luogo di residenza anagrafica, un qualunque trasferimento unilaterale costituirebbe una grave lesione allo statuto dell'affidamento condiviso e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici, vuoi sostanziali vuoi processuali, con conseguente possibilità, per l'Ufficio adito, di provvedere immediatamente a quanto necessario per porre riparo all'atto illecito posto in essere ai danni dei minori.

Nel fascicolo di parte ricorrente è versata in atti una comunicazione della YY, a mezzo del proprio difensore, ove questa rende noto che «il nuovo indirizzo della ... e dei minori sarà in ..., .., via ..». Se è certamente vero che la madre è libera di trasferirsi dove desidera stabilire la sede dei suoi affetti, è altrettanto vero che non può trasferire, con sé, i figli, senza

il consenso del padre, per tutti i motivi sin qui esposti. La comunicazione in esame, del .. 2014, in parte qua, è dunque sfornita di supporto normativo per la modifica della residenza abituale dei minori e disattende, in modo manifesto, tutti i riferimenti legislativi su indicati, peraltro di recente introduzione (legge 219/2012; d.lgs. 154/2013). Infatti, mancando il consenso del padre, la madre neanche ha titolo giuridico per il trasferimento anagrafico dei minori che, inoltre, vengono esposti all'evidente rischio di essere trasferiti illecitamente per poi dovere rientrare nella sede di dimora abituale.

Ciò detto, un provvedimento di "cd. inibitoria" (che, peraltro, non trova alcun referente giuridico nelle codificazioni vigenti e, invero, la parte istante non l'ha infatti in alcun modo individuato) è, però, inammissibile non potendosi emettere una statuizione giurisdizionale siffatta. Tenuto conto dell'interesse preminente dei minori, può invece disporsi che copia dell'odierno provvedimento venga comunicato al Comune di .. affinché, in caso di richiesta della madre, per i figli minori, respinga le istanze di trasferimento anagrafico degli stessi, fondandosi tali istanze su un atto contrario ai doveri discendenti dal corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Al contempo va fissata l'udienza con urgenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

PER QUESTI MOTIVI
in via provvisoria e urgente

DISPONE che copia dell'odierno decreto venga comunicato, a cura della Cancelleria, al Comune di .. (..), affinché sia informato del fatto che XX, padre dei minori ... (...) e ... (..) .., non ha prestato il consenso al loro trasferimento dall'attuale residenza abituale, sita in .., via ..; ciò si rende noto per quanto di competenza, in caso di istanze unilateralmente presentate dalla sola madre,YY (..).

DICHIARA l'inammissibilità della domanda di inibitoria;

visti gli artt. 709-ter, 710, 737 c.p.c.

ASSEGNA al alla parte ricorrente termine sino al ...luglio 2014 per la notifica dell'odierno decreto alla parte resistente;

ASSEGNA alla controparte termine sino al ...luglio 2014 per svolgere le sue difese.

FISSA l'udienza in data ... LUGLIO 2014 ore ... innanzi alla Sezione Feriale nominando sin da ora quale relatore il dr. Giuseppe Buffone